*Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I*

Anno 108° — Numero 192

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 1° agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1967, n. **596.**

**Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonchè alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.

Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — NATALI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 luglio 1967, n. **597.**

**Costruzione della nuova sede delle istituzioni scolastiche italiane in Buenos Aires.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 250.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per la costruzione della nuova sede delle istituzioni scolastiche italiane in Buenos Aires.

Art. 2.

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 19 luglio 1967, n. **598**.

**Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La linea Livorno-Pontedera è cancellata dalle linee navigabili di seconda classe di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 19 luglio 1967, n. **599**.

**Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Roma in località Rebibbia, è autorizzata la spesa di L. 600.000.000.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 19 luglio 1967, n. **600**.

**Contributo alle spese di segretariato della Conferenza europea sulle telecomunicazioni spaziali (C.E.T.S.).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia al funzionamento del segretariato della Conferenza europea sulle telecomunicazioni spaziali (CETS), è autorizzata la spesa di lire 1.260.000 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.520.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

quanto a lire 1.260.000, relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

quanto a lire 5.040.000, concernenti gli anni finanziari 1965 e 1966, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21, riguardante l'importazione delle banane fresche;

quanto a lire 2.520.000, pertinenti all'anno finanziario 1967, con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **601.**

**Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere — per alcuni prodotti commestibili salati per i quali è concessa, quando sono esportati, la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale — a determinare sia la misura unitaria di tale restituzione che il quantitativo di sale mediamente impiegato o contenuto nei prodotti stessi, sul quale la restituzione va calcolata;

Ritenuta l'opportunità di precisare altresì la misura dell'imposta di consumo stabilita con la legge 13 luglio 1965, n. 825, da applicare ad alcuni prodotti commestibili contenenti sale;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione è determinata nelle seguenti misure unitarie:

*a*) per le carni salate, i prodotti del suolo commestibili salati, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, il burro salato, la ricotta salata e i formaggi . . . . . . . . L. 38,60 al kg.

*b*) per i pesci salati . . . . . » 3,86 al kg.

Art. 2.

Le quantità di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella:

| Numero d'ordine | PRODOTTO ESPORTATO | | Tenore salino forfetario: per ogni 100 kg. di prodotto lordo (sale impiegato) | Tenore salino forfetario: per ogni 100 kg. di prodotto netto (sale contenuto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burro salato . . . . . . . . . | kg. | — | 2,500 |
| 2 | Formaggi pecorini e ricotta salata pecorina . . . . . . . . . . | » | — | 5,000 |
| 3 | Formaggio grana (Parmigiano-Reggiano, Grana Padano) ed altri a pasta dura; Caciocavallo e Provolone; Gorgonzola . . . . | » | — | 2,000 |
| 4 | Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Italico, Fontina, Fontal, ed altri a pasta semidura ed a pasta molle | » | — | 1,500 |
| 5 | Stracchino, Taleggio ed altri a pasta fresca; Formaggi fusi . . | » | — | 1,000 |
| 6 | Carni insaccate e coppe insaccate | » | — | 3,300 |
| 7 | Carni preparate con salamoia o per strofinazione di sale quali lardo e pancette, prosciutti cotti o crudi, coppe crude (dette anche bondiole o capocolli) . . . . | » | — | 7,100 |
| 8 | Acciughe, alici, lacerto, tombarello e sardelle salate in barili di legno o scatole di latta . . . | » | 33,100 | — |
| 9 | Filetti di acciughe e di sardelle, sott'olio o non, in barili di legno o scatole di latta, e paste di acciughe o sardelle in tubetti . . | » | 138 — | — |
| 10 | Sottoprodotti della lavorazione del tonno (ventriglie, ovaie, buzzonaglia e simili) in barili di legno o scatole di latta . . . . | » | 22,100 | — |
| 11 | Pesci di acqua dolce, salati, in barili di legno o scatole di latta | » | 18,400 | — |
| 12 | Pesci di mare bolliti al sale, oppure conservati sotto olio e antipasti misti di verdure e pesce, in barili di legno o scatole di latta . . . . . . . . . . . | » | 5,500 | — |
| 13 | Aringhe in botti o barili di legno, balle, casse, ovvero in scatole di latta o altri recipienti . . . | » | 13 — | — |
| 14 | Baccalà e simili in botti o barili di legno, balle, casse, ovvero in scatole di latta o altri recipienti | » | 16 — | — |
| 15 | Stoccafisso in botti o barili di legno balle, casse, ovvero in scatole di latta o altri recipienti | » | 4 — | — |
| 16 | Salacche e salacchine in botti o barili di legno, balle, casse, ovvero in scatole di latta o altri recipienti . . . . . . . . . | » | 15 — | — |
| 17 | Cipolline in scatole di latta o fusti di legno . . . . . . . . . . | » | 8 — | — |
| 18 | Cetrioli e cetriolini, peperoni, cavolfiori, rape, sedani, fagionili e giardiniera in scatole di latta o in fusti di legno . . . . . . . | » | 16 — | — |
| 19 | Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi . . . . . | » | — | 1,000 |
| 20 | Olive in salamoia . . . . . . . | » | — | 6,500 |
| 21 | Noci in salamoia . . . . . . . | » | — | 11,000 |
| 22 | Capperi salati . . . . . . . | » | — | 25,000 |

La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonchè di varietà di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, è affidata ai Laboratori chimici delle dogane.

Art. 3.

Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita all'art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Art. 4.

Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825, nella misura di L. 38,60 al chilogrammo.

Art. 5.

Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente degli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è dovuto, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure:

industrie della salagione dei pesci e delle budella L. 3,86 al kg. di sale comune;

industrie della preparazione del presame o caglio L. 38,60 al kg. di sale raffinato.

Art. 6.

Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006; il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 427; il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, n. 1202; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1008; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 63. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. **602**.

**Estinzione della Fondazione scolastica « Fondo americano per premi alla gioventù italiana », con sede in Roma.**

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Fondo americano per premi alla gioventù italiana », con sede in Roma, viene dichiarata estinta ed il patrimonio della stessa devoluto alla Cassa scolastica del Liceo classico « Torquato Tasso » di Roma per incrementare la Borsa di studio « Gustavo Volterra ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 64. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **603**.

**Autorizzazione all'Accademia Pisana dell'Arte, con sede in Pisa, ad accettare un legato.**

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Pisana dell'Arte, con sede in Pisa, viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signora Elena Haimowitsch, vedova dello scultore prof. Orlando Italo Griselli, con testamento pubblico, stipulato in data 29 dicembre 1959 a rogito del dott. Giovanni Basetti Sani, notaio in Firenze, e consistente negli oggetti precisati in detto testamento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 49. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. **604**.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare un legato.**

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato consistente in una tenuta agricola della estensione di circa cento ettari del valore complessivo di L. 178.750.000, disposto dall'avv. Roberto Pallotti con testamento a rogito notaio Diego Jemma in data 23 luglio 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 62. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **605**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Caterina da Siena, in Partinico (Palermo).**

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 14 settembre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Caterina da Siena, in Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **606.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria della Neve, nel comune di Piombino (Livorno).**

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa e Populonia in data 10 aprile 1966, integrato con due dichiarazioni del Vicario Capitolare, rispettivamente del 28 settembre e del 3 ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria della Neve, in rione Desco della città di Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 212, *foglio n.* 61. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. 9922.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il M.T.M. 9922 viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 novembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *maggio* 1967
*Registro n.* 62 *Difesa, foglio n.* 349

**(8043)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

**Autorizzazione al comune di Vieste a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 6 dicembre 1965, numero 147, del comune di Vieste;

Vista la decisione in data 28 dicembre 1965, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 33.150.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura di Vieste;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 16 febbraio 1966, n. 177216, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di costruire in Vieste un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura di Vieste secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perrillo e Ferdinando Longo, il comune di Vieste è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 33.150.000 (trentatremilionicentocinquantamila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Vieste un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.225.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 33.150.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia, corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dello ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Vieste, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1966
*Registro n.* 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 78

**(8012)**

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1967.
**Velocità massima dei natanti che percorrono il canale navigabile Pisa-Livorno.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 92 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;
Considerata la necessità di stabilire la velocità massima di marcia che i natanti debbono tenere percorrendo il canale navigabile Pisa-Livorno affinchè non provochino un'onda di scia che arrechi danni alle sponde del canale stesso;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' stabilita in chilometri 8 orari la velocità massima di marcia dei natanti che percorrono il canale navigabile Pisa-Livorno.

Roma, addì 3 maggio 1967

*Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

**(8045)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 6 giugno 1967.
**Composizione del Consiglio provinciale di sanità della provincia di Lecce.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;
Sentito il medico provinciale;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Lecce per il triennio 1967-1969, è così composto:

*Presidente*:
il prefetto;

*Componenti*:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale;
l'ing. capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
De Giorgi dott. Mario, colonnello medico - Corpo sanità militare;
l'ufficiale sanitario di Lecce;
Vergari dott. Ugo, medico condotto;
il direttore della Sezione medica del Laboratorio d'igiene e profilassi;
il direttore della Sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi;
Fumarola-Mauro avv. Maurizio, presidente dello Ospedale civile di Lecce;
Tondi prof. Italo Vittorio, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Lecce;
Capani prof. Luigi, primario medico dell'Osperale civile di Galatina;
Galante prof. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Lecce;
De Maria on. prof. Beniamino, medico chirurgo;
Ferrari prof. dott. Aldo, medico oculista;
Pintozzi prof. dott. Vincenzo, medico pediatra;
Magi avv. Gennaro, esperto in materie amministrative;
Bruni ing. Alessandro, ingegnere esperto;
D'Ercole ing. Francesco, ingegnere esperto;
Renda prof. Gaetano, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Pepe dott. Michele, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Pasca dott. Gennaro, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Garofalo Giuditta, rappresentante dell'Ordine delle ostetriche;
Lecciso Mafalda, rappresentante Coll. inf. profess.;
Viva dott. Giuseppe, rappresentante I.N.P.S.;
Russo dott. Giovanni, rappresentante I.N.A.I.L.;
Rudan dott. Aldo, rappresentante I.N.A.M.

Espleterà le funzioni di segretario, il dott. Antonio Montesano, consigliere dell'Ufficio sanitario provinciale.

Lecce, addì 6 giugno 1967

**(8126)** *Il prefetto*: MARCHEGIANO

---

DECRETO PREFETTIZIO 13 luglio 1967.
**Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1965, n. 581, Div. T relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° marzo 1965-29 febbraio 1968;
Considerato che, a seguito della cessazione dal servizio del rag. Aldo Della Valle, componente del predetto consesso in qualità di rappresentante dell'I.N.A.I.L., occorre provvedere alla sua sostituzione;
Vista la designazione in data 28 giugno 1967, n. 2123/C.G. fatta dalla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella persona del rag. Valerio Romano, nuovo titolare della sede di Pescara;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

Il rag. Valerio Romano, titolare dell'I.N.A.I.L. sede di Pescara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del rag. Aldo Della Valle, cessato dal servizio.

Pescara, addì 13 luglio 1967

**(8066)** *Il prefetto*: NITRI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 19065 del 9 giugno 1967, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione di una collezione di cactee e piante grasse del valore approssimativo di L. 1.000.000, disposta in suo favore dal defunto N. H. dott. Gerolamo Gino Quirici di Rivanazzano.

**(8133)**

### Autorizzazione all'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 108466 del 18 giugno 1967, l'Università cattolica « S. Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto in suo favore dalla signora Maria Zambianchi e costituito dalla somma di L. 100.000 annue, per l'istituzione di una borsa di studio intestata a « Sorelle Zambianchi »

**(8135)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

### Approvazione delle varianti al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mantova

Si comunica che con decreto n. 13212 in data 18 luglio 1967, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, ha approvato, ai sensi della legge 18 giugno 1962, n. 167, le varianti adottate dal comune di Mantova con deliberazione in data 6 febbraio 1967, n. 3, e, al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del Comune stesso.

***(8136)***

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Nomina del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dal decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con decreti dell'8 e del 18 luglio 1967 il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha provveduto alla nomina dei componenti il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Essi sono:

*Per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:
Dato dott. Bernardo;
de Fabritiis dott. Camillo (supplente);
Lintas dott. Luigi;
Gramolini dott. Mario (supplente).

*Per il Ministero degli affari esteri*:
Guazzaroni dott. Cesidio;
Jacoangeli dott. Giuseppe (supplente).

*Per il Ministero del bilancio e della programmazione economica*:
Emiliani dott. Giovanni (supplente).

*Per il Ministero del tesoro*:
Castagnoli dott. Pietro;
Astarita dott. Adriano (supplente).

*Per il Ministero dell'industria, commercio e artigianato*:
Cantile dott. Fernando;
Gambelli dott. Enrico (supplente).

*Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Ghergo dott. Alberto;
Sciacca dott. Orazio (supplente).

*Per il Ministero del commercio con l'estero*:
La Rosa dott. Carmelo;
Trabace dott. Nicola (supplente).

*Per il Ministero della sanità*:
Nuzzolillo prof. Luigi;
Bessler dott. Carlo (supplente).

*Per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato*:
De Pascale dott. Michele;
Baldacci dott. Mario (supplente).

*Per l'Istituto centrale di statistica*:
Borioni dott. Manlio;

*Per gli enti di sviluppo*:
Morlino avv. Tommaso.

*Per l'Istituto nazionale del commercio con l'estero*:
Bedini dott. Alberto.

*Per l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola*:
Visco dott. Giovanni.

*Per gli imprenditori agricoli non coltivatori diretti*:
Chidichimo avv. Renato;
Barbato dott. Rodolfo;
Gulinelli dott. Guido (per i concedenti a mezzadria e colonia parziaria).

*Per i produttori ortofrutticoli*:
Tosadori dott. Giulio Cesare;
Minozzi Mario;
Galizzi prof. Giovanni;
Sollima dott. Alberto (per i concedenti a mezzadria e colonia parziaria);
Ligori Livio (per i compartecipanti).

*Per i proprietari e affittuari coltivatori diretti*:
Zito prof. Francesco;
Tartaglini dott. Aldo;
Buganza dott. Giorgio;
Lobianco avv. Arcangelo;
Cristofori dott Adolfo.

*Per i mezzadri e coloni parziari*:
Rossi Afro;
Ricci Sante;
Fazio Nicola.

*Per le confederazioni dei lavoratori*:
Piga dott. Vincenzo;
Carducci Elio;
Rossi Aride.

*Per le associazioni di cooperative*:
D'Ercole dott. Carlo;
Spazzoli dott. Sergio;
Cangiano dott. Adriano.

*Per gli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli*:
Gianni dott. Girolamo.

*Per i commercianti di prodotti ortofrutticoli*:
Leone comm. Gennaro.

*Per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli*:
Campanella Francesco.

*Quali esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli*:
Ardenti Morini dott. Ettore;
Picchi dott. Antonio;
Lo Piparo cav. uff. Erasmo;
Giovannoni dott. Giuliano (direttore del mercato ortofrutticolo di Pisa).

Segretario del Comitato è il dott. Adelmo Petti.

**(8137)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa agricola Cardoni A.C.C.B., con sede in Benevento**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1967, la Società cooperativa agricola Cardoni A.C.C.B., con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 1° maggio 1955, rep. 2716, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

**(8236)**

**Scioglimento della Società cooperativa « S. Isidoro » con sede in Dualchi (Nuoro)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1967, la Società cooperativa « S. Isidoro », con sede in Dualchi (Nuoro) costituita per rogito Piras in data 17 gennaio 1954, rep. 9906, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

**(8237)**

**Scioglimento della Società cooperativa edificatrice « Il Grifone », con sede in Prato (Firenze)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1967, la Società cooperativa edificatrice « Il Grifone », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 2 maggio 1963, rep. 28455, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Romano Tinagli.

**(8235)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Taranto**

Con decreto 28 giugno 1967 del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Taranto con il mappale *A/b* del foglio di mappa 240, della superficie di mq. 1.520.

**(8238)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

**Corso dei cambi del 31 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,88 | 623,80 | 623,7950 | 623,81 | 623,75 | — | 623,83 | 623,81 | 623,85 | 623,80 |
| $ Can. | 578,96 | 579,80 | 580 — | 579,85 | 579,75 | — | 580 — | 579,85 | 580,15 | 580,15 |
| Fr. Sv. | 144,31 | 144,20 | 144,19 | 144,14 | 144,20 | — | 144,14 | 144,14 | 144,26 | 144,20 |
| Kr. D. | 89,85 | 89,85 | 89,90 | 89,84 | 90 — | — | 89,85 | 89,84 | 89,87 | 89,87 |
| Kr. N. | 87,26 | 87,25 | 87,27 | 87,24 | 87,30 | — | 87,24 | 87,24 | 87,26 | 87,26 |
| Kr. Sv. | 121,13 | 121,12 | 121,10 | 121,13 | 121,05 | — | 121,10 | 121,13 | 121,11 | 121,11 |
| Fol. | 173,40 | 173,30 | 173,22 | 173,255 | 173,40 | — | 173,26 | 173,255 | 173,29 | 173,25 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,57 | 12,5725 | 12,5710 | 12,575 | — | 12,5680 | 12,5710 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 127,26 | 127,30 | 127,30 | 127,285 | 127,35 | — | 127,30 | 127,285 | 127,30 | 127,30 |
| Lst. | 1738 — | 1737,85 | 1737,60 | 1737,875 | 1737,75 | — | 1737,85 | 1737,875 | 1738,20 | 1738,05 |
| Dm. occ. | 155,84 | 155,70 | 155,80 | 155,80 | 155,75 | — | 155,75 | 155,80 | 155,75 | 155,76 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,17 | 24,18 | 24,17375 | 24,18 | — | 24,1780 | 24,17375 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,75 | — | 21,68 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,42 | 10,4050 | 10,42 | — | 10,41 | 10,4050 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 31 luglio 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,625 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,525 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 94,875 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,15 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 94,90 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scedenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) - II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 31 luglio 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,82 |
| 1 Dollaro canadese | 579,925 |
| 1 Franco svizzero | 144,14 |
| 1 Corona danese | 89,845 |
| 1 Corona norvegese | 87,24 |
| 1 Corona svedese | 121,115 |
| 1 Fiorino olandese | 173,257 |
| 1 Franco belga | 12,569 |
| 1 Franco francese | 127,292 |
| 1 Lira sterlina | 1737,862 |
| 1 Marco germanico | 155,775 |
| 1 Scellino austriaco | 24,176 |
| 1 Escudo Port. | 21,685 |
| 1 Peseta Sp. | 10,407 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso per soli titoli ad un posto di insegnante di fuga e composizione nei Conservatori di musica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di fuga e composizione nei Conservatori di musica (I ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effettti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il lore nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*p*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposito attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

*q*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovranno risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

*r*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1967
*Registro n.* 53, *foglio n.* 395

**(7455)**

---

**Concorso per soli titoli ad un posto di insegnante di contrappunto, fuga e composizione nei Conservatori di musica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di contrappunto, fuga e composizione nei Conservatori di musica (I ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effettti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il lore nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*p*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposito attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

*q*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovranno risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

*r*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia

in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

*a)* certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b)* certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c)* certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d)* certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

*e)* documento militare;

*f)* per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a)* estratto dell'atto di nascita;

*b)* certificato di cittadinanza italiana;

*c)* certificato medico;

*d)* certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1967

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1967
*Registro n.* 53, *foglio n.* 394

**(7456)**

---

**Concorso per soli titoli ad un posto di insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione nei Conservatori di musica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio-decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di armonia, contrappunto, fuga e composizione nei Conservatori di musica (I ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effettti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il lore nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*p*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposito attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

*q*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovranno risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

*r*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1967
*Registro n.* 53, *foglio n.* 393

**(7457)**

---

**Concorso per soli titoli ad un posto di insegnante di scenografia nelle Accademie di belle arti**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di di Scenografia nelle Accademie di belle arti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur - *entro il termine di sessanta giorni*, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

*Per i dipendenti statali sarà sufficiente* il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il lore nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa *sarà valido anche il certificato* a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: *certificato dell'Ufficio provinciale* del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione *dalla quale dipendono, in cui risultino indicati*, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovranno risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica — entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1967
*Registro n.* 53, *foglio n.* 392

**(7458)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 1º luglio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1. Costanzo dott. Giuseppe . . . . punti 87,45 su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 86,96 »
3. Lo Iacono dott. Domenico . . . . » 86 — »
4. Pieschi dott. Antonio . . . . » 85,45 »
5. Fornaciari dott. Raul . . . . » 84,48 »
6. Tognocchi dott. Candido . . . . » 83,33 »
7. Bellizzi dott. Francesco . . . . » 83,18 »
8. Gracili dott. Rino . . . . » 81,50 »
9. Grimaldi Sisto Antonio . . . . » 79,52 »
10. Polledri dott. Giuseppe . . . . » 79,21 »
11. Quarantini dott. Guglielmo . . . . » 77,93 »
12. Caruso dott. Antonio . . . . » 77,58 »
13. Ferruzza dott. Antonino . . . punti 77,57 su 132
14. Vietto dott. Giovanni . . . . » 77,22 »
15. Bianchetti dott. Vittorio . . . » 77,11 »
16. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 76,95 »
17. Bortolan dott. Mariano . . . . » 76,28 »
18. Campese dott. Dario . . . . » 76,27 »
19. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
20. Marceca dott. Ignazio . . . . » 75,27 »
21. Montefusco dott. Gerardo . . . » 75 — »
22. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 74,96 »
23. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 74,78 »
24. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
25. Albano dott. Benedetto . . . . » 73,19 »
26. Salzano dott. Antonio . . . . » 73 — »
27. Cacciotti Sergio . . . . » 72,58 »
28. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 72,43 »
29. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 72,42 »
30. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 72,10 »
31. Pace dott. Domenico . . . . » 71,95 »
32. Gioia dott. Giacomo . . . . » 71,47 »
33. Vernuccio dott. Giovanni . . . . » 71,35 »
34. Casale dott. Umberto . . . . » 71,22 »
35. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 71,13 »
36. Scolari dott. Giovanni . . . . » 70,18 »
37. Verga dott. Vincenzo . . . . » 70,16 »
38. Spani dott. Tommaso . . . . » 70,06 »
39. Petronio Bartolomeo . . . . » 70 — »
40. Fiora dott. Sergio . . . . . » 69,56 »
41. Vaccarella dott. Giuseppe . . . . » 69,08 »
42. Lisi dott. Antonio . . . . . » 68,98 »
43. Bonini Celso . . . . . . » 68,95 »
44. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 68,63 »
45. Milano Vito Rocco . . . . » 68 — »
46. Preteroti Bruno . . . . . » 67,66 »
47. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 67,57 »
48. Tricomi Quintino . . . . . » 67,50 »
49. Caizzi Gaetano . . . . . » 67,33 »
50. Flacco Fioravante . . . . . . » 66,24 »
51. Iannelli Andrea . . . . . » 66,04 »
52. Caselgrandi Felice . . . . . » 66 — »
53. Tobia Pietro . . . . . . » 65,66 »
54. Salani dott. Aroldo . . . . . » 65,63 »
55. Pastore dott. Ettore . . . . » 63,81 »
56. Bruschi dott. Vinicio . . . . . » 62,64 »
57. Rollone Eusebio . . . . . » 62,50 »
58. Pulli dott. Italo . . . . . . » 62,40 »
59. Dedoni dott. Livio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 60,66 »
60. Perruggino Giovanni . . . . . » 60,66 »
61. Boianelli dott. Fernando . . . » 57,73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 luglio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(8138)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2937 del 7 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Feroleto della Chiesa, assegnata con decreto n. 6878 del 7 luglio 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascun di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al dott. Carbone Francesco Antonio viene assegnata la condotta medica del comune di Feroleto della Chiesa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune di interessato.

Reggio Calabria, addì 15 luglio 1967

*Il medico provinciale*: LANIA

(8202)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

### Graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decerto n. 03841 del 28 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 147 del 7 gennaio 1967, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali della Commissione e accertatane la regolarità
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. De Luca Maria . . . . . . punti 60,656
2. Ritrovato Olinda . . . . . . . . » 60,093
3. Esposito Emma . . . . . . . . » 59,331
4. Sposato Maria . . . . . . . . » 57,685
5. Zarola Concetta . . . . . . . . » 56,531
6. Iovine Concetta . . . . . . . . » 55,774
7. Curcio Giulia . . . . . . . » 55,578
8. Costantino Giovanna . . . . . . » 55 —
9. Cùtuli Concetta . . . . . . . . » 54 —
10. Verardi Carmela . . . . . . . . » 53,516
11. Bellizzi Gilda . . . . . . . . » 51,370
12. Bubba Caterina . . . . . . . . » 50,250
13. Geraldi Franceschina . . . . . . . » 47,935
14. Facciolo Elvira . . . . . . . » 47,260
15. Aloisio Filomena . . . . . . . . » 45,312
16. Colosimo Angela . . . . . . . . » 44,218
17. Barbarito Maria . . . . . » 43,091

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e della prefettura di Catanzaro.

Catanzaro, addì 22 luglio 1967

*Il medico provinciale*: GIUTTARI

(8242)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

### Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;
Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

*Presidente*:
Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:
Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto vicario dell'Amministrazione civile dell'interno;
Proia dott. Marcello, medico provinciale capo;
Tomassini prof. Igino, primario chirurgo;
Pino prof. Giuseppe, primario medico;
Scovazzi dott. Guglielmo, medico condotto.

*Segretario*:
Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e per otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 6 luglio 1967

*Il medico provinciale*: SIRCANA

(7896)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 in data 5 maggio 1967, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;
Visto il successivo proprio decreto n. 941 del 9 febbraio 1967 e n. 1375 del 13 marzo 1967, con i quali veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Vista la graduatoria di merito fornita dalla Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alla premesse:

1. Taccagni Antonio . . . . . punti 80,755 su 120
2. Zambelli Franco . . . . . » 78,196 »
3. Gavazzeni Giovanni . . . . . » 77,695 »
4. Comuzio Manlio . . . . . . » 76,563 »
5. Lubrini Angelo . . . . . . » 74,731 »
6. Parolini Sergio . . . . . . » 72,234 »

7. Schivardi Giuseppe . . . . punti 69,530 su 120
8. Curone Carlo . . . . . . » 68,006 »
9. Stefini Carlo . . . . . . » 67,656 »
10. Ruggeri Carlino . . » 66,464 »
11. Picchioni Luciano . . . . . . » 57,887 »
12. Rock Alberto . . . . . . » 56,000 »
13. Piantoni Guido . . . . . » 54,000 »
14. Ambrosini Giulio . . . . . . » 53,000 »
15. Rosa Ezio . » 49,500 »
16. Perosino Giuseppe . . . . . . » 48,500 »
17. Simoni Gianantonio . . . » 48,000 »
18. Belloni Francesco . . . . . . » 47,500 »
19. Basso Giuseppe . . . » 46,330 »
20. Alasonatti Mario . . . . . » 45,000 »
21. Lorenzini Gian Filippo . . . . . » 44,500 »
22. Grignani Andrea . . . . . » 43,500 »
23. Linzitto Alessandro . » 42,200 »
24. Tinti Alvaro . . » 42,000 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio dei comuni: di Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre de' Busi, Vercurago, Calvenzano, Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Misano Gera d'Adda.

Bergamo, addì 10 luglio 1967

*Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3312 del 10 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse dai candidati per le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

seguenti veterinari, compresi nella graduatoria di merito specificata in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Taccagni dott. Antonio: Condotta consorziale dei comuni di: Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre de' Busi, Vercurago;

2) Gavazzeni dott. Giovanni: Condotta consorziale dei comuni di: Calvenzano, Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Misano Gera d'Adda.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio dei comuni di: Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre de' Busi, Vercurago, Calvenzano, Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Misano Gera d'Adda.

Bergamo, addì 11 luglio 1967

*Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

(7898)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

**Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Viterbo**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 130 del 10 febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Viterbo;

Visto il proprio decreto n. 514 del 21 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 475 del 18 giugno 1966, relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Damiani Giovanni . . . . . punti 163,09 su 240
2. Milioni Paolo . . . . . . . » 153,44 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della Prefettura e del Comune interessato.

Viterbo, addì 15 luglio 1967

*Il veterinario provinciale*: BORGHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1276 del 15 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Viterbo;

Visto l'ordine della graduatoria stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Damiani Giovanni è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della Prefettura e del Comune interessato

Viterbo, addì 15 luglio 1967

*Il veterinario provinciale*: BORGHI

(8068)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.